COMUNE DI PARELLA (Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE E URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.7.2017

| TITOLO I - GENERALITÀ DEL REGOLAMENTO | 3 |
|--|---|
| | |
| ART. 1. LIMITI DEL REGOLAMENTO. | 3 |
| ART. 2. OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE E URBANA | 3 |
| ART. 3. ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE | 3 |
| ART. 4. ORDINANZE DEL SINDACO. | 3 |
| | |
| TITOLO II - RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI | 3 |
| THOSE II MISTELLO DEL BENT MIVATTE DEM COMONALE | |
| Art. 5. Passaggio sui fondi privati | 2 |
| ART. 6. PASSAGGIO SU FONDI PRIVATI | 3 |
| ART. 7. SENTIERI PANORAMICI | Δ |
| ART. 8. ALTRI PASSAGGI PER MEZZI SPORTIVI E PER MOTIVI DI SVAGO | Δ |
| ART. 9. SCIAMI DI API. | Δ |
| ART. 10. APPROPRIAZIONE DI PRODOTTI | 4 |
| ART. 11. CONTROLLO SU APPROPRIAZIONE DEI PRODOTTI | 4 |
| ART. 12. ABBANDONO DI RIFIUTI | 5 |
| | _ |
| TITOLO III - PASCOLO, CACCIA, PESCA TRANSITO ANIMALI E MEZZI | - |
| THOLO III - PASCOLO, CACCIA, PESCA TRANSITO ANIMALI E MILZZI | |
| A 12 December 2000 | - |
| ART. 13. PASCOLO DEGLI ANIMALI | 5 |
| ART. 14. PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE E IN FONDI PRIVATI | 5 |
| ART. 15. PASCOLO ABUSIVO | 5 |
| ART. 16. ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATO (ANIMALI) ART. 17 ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATO (MEZZI) | 5 |
| ART. 18. BESTIAME A SOCCIDA | 5 |
| ART. 19. CACCIA E PESCA | 6 |
| ART. 20. STALLE E CONCIMAIE | 6 |
| ART. 20. STALLE E CONCIMALE ART. 21 CANI DA GUARDIA E/O DI COMPAGNIA | 6 |
| ART. 22. ABBEVERATOI PER ANIMALI, FONTANE PUBBLICHE E LAVATOI | 6 |
| ANT. 22. ADDLVENATOFFER ANTIVIALI, FONTANE PUDDEICHE E EAVATOF | • |
| TITOLO IV - FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI, MASSERIZIE E MATERIALI | c |
| TITOLO IV - FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBENI, NAIVII, IVIASSENIZIE E IVIATENIALI | 6 |
| ART 32 ACQUE DIOVANE E DI CCOLO. CONDUSTRIBE E CEDITATURE | c |
| ART. 23. ACQUE PIOVANE E DI SCOLO - CONDUTTURE E STRUTTURE ART. 24. ANNAFFIAMENTO CON ACQUE LURIDE | 6 |
| ART. 25. LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE | 7 |
| ART. 26. DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI | 7 |
| ART. 27. REGIMAZIONE DELLE ACQUE – CONVOGLIAMENTO DETRITI | 7 |
| ART. 28. SPURGO E PULIZIA FOSSI E CANALI | 7 |
| ART. 29: RECISIONE RAMI PROTESI E RADICI – DEPOSITO MATERIALI | 8 |
| ART. 30. LAVORAZIONI DEL TERRENO | 8 |
| ANT. 30. EAVONALIONI DEL TERRENO | |
| TITOLO V. MALATTIE DELLE DIANTE E LA LODO DIEESA | • |
| TITOLO V - MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA | 8 |
| A 22 Direct course (control to the control to the | • |
| ART. 33. DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE | 8 |
| Art. 34. Danni da deriva | 9 |
| ART. 35. CARTELLI PER TRATTAMENTI VELENOSI | 9 |
| ART. 36. CONTENITORI DI SOSTANZE NOCIVE – SOSTANZE ED APPARECCHIATURE INQUINANTI | 9 |

| TITOLO VI - MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME | 9 |
|---|-------------|
| | |
| ART. 37. OBBLIGO DI DENUNCIA | 9 |
| Art. 38. Igiene delle stalle | 10 |
| Art. 39. Trasporto e deposito del letame | 10 |
| | |
| TITOLO VII - USO E MANUTENZIONE DELLE STRADE | 10 |
| | |
| ART. 40. TRANSITO DI MEZZI CINGOLATI | 10 |
| ART. 41. STRADE INTERPODERALI | 10 |
| Art. 42. Strade comunali, vicinali ed interpoderali | 10 |
| | |
| TITOLO VIII - DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA | 11 |
| | |
| ART. 43. COLTURE AGRARIE E LORO LIMITAZIONI | 11 |
| ART. 44. ALLEVAMENTI | 11 |
| Art. 45. Rumori molesti | 11 |
| | |
| TITOLO IX - VINCOLO FORESTALE | 11 |
| | |
| Art. 46. Forestazione | 11 |
| | |
| TITOLO X - ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI | 11 |
| | |
| ART. 47. ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONI INCENDI | 11 |
| ANT 47. ACCENSIONE FOOCH ET NEVENZION INCENDI | |
| TITOLO XI - CONTROLLI E SANZIONI | 13 |
| THOLO XI - CONTROLLI E SANZIONI | 13 |
| ART. 48. VIOLAZIONI E SANZIONI | 13 |
| ART. 49. RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO | 13 |
| ART. 50. OMISSIONE DI OTTEMPERANZA | 13 |
| ART. 51. SEQUESTRO E CUSTODIA | 13 |
| ANT SI SEQUESTIO E COSTODIA | 13 |
| TITOLO XII - COLLABORAZIONE DEI PRIVATI | 14 |
| THOLO AII - COLLABORAZIONE DEI FRIVATI | |
| ART. 52 CENTRI STORICI | 14 |
| ART. 52 CENTRI STORICI | 14 |
| TITOLO VIII. DISPOSITIONI TRANSITORIS S SINALI | 4.4 |
| TITOLO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | 14 |
| | |
| ART. 53. ENTRATA IN VIGORE | 14 |
| Art. 54. Deroga | 14 |
| Art. 55. Norme generali | 14 |

Titolo I GENERALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1. Limiti del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia per il territorio comunale facente parte sia della zona rurale, sia dei centri abitati.

Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale e urbana

Il servizio di polizia rurale e urbana ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività varie e la realtà territoriale nella sua globalità.

Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia e del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo Forestale dello Stato) a norma delle disposizioni vigenti. In assenza di Polizia Municipale, tale servizio può essere svolto su incarico specifico del Sindaco da Messo Comunale, Cantoniere Comunale, Assessore o Consigliere Comunale.

Art. 4. Ordinanze del Sindaco.

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, devono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Titolo II

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5. Passaggio sui fondi privati

È proibito entrare o passare abusivamente, senza necessità, attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui, per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi, il terreno e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà, cioè, deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

Art. 6. Passaggio su fondi comunali

È vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali è tenuto a osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate dall'articolo precedente.

È vietato, in ogni caso, fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. È altresì vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere preventivamente fatto richiesta scritta al Sindaco e averne ottenuto il nulla osta.

Art. 7. Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Il concessionario di tali autorizzazioni è responsabile di tutte le attività agricole condotte sul fondo, comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

Art. 8. Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

È vietato attraversare località boscate, prati, sentieri, mulattiere, terreni, capezzagne, campi privati con veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere **senza specifico consenso degli aventi diritto.**

Art. 9. Sciami di api.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante e agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato di seguirli da almeno due giorni.

Art. 10. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale, è vietato, senza il consenso del proprietario, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato, a ogni richiesta, agli agenti di Polizia e del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo Forestale dello Stato) o ad altri incaricati del servizio di Polizia Urbana. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi. I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito consenso.

Per la raccolta di funghi e di frutti di bosco ci si attiene alla Legge Regionale n. 32 del 2.11.1982 e successive integrazioni.

È vietato strappare, scavare o asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi, le piante protette e porre in commercio dette piante o parte di esse o sementi destinate alla coltivazione, salvo le deroghe di Legge.

È vietata la raccolta dei fiori secondo la normativa delle specie protette.

Art. 11. Controllo su appropriazione dei prodotti

Gli incaricati del servizio di Polizia e del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo Forestale dello Stato), quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali o altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici Municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge, con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

Gli incaricati possono assumere analogo provvedimento, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.

Art. 12. Abbandono di rifiuti

Fatte salve le vigenti normative di specialità, in tutte le aree del territorio comunale è severamente vietato **l'abbandono di rifiuti** di qualunque specie o natura.

Detti rifiuti andranno sempre e comunque depositati negli appositi contenitori o negli appositi luoghi predisposti. Al riguardo, è obbligatoria la scrupolosa osservanza del criterio della raccolta differenziata.

Il deposito di materiali ingombranti dovrà essere effettuato negli appositi centri di raccolta o nelle modalità previste da apposita ordinanza riguardante anche lo smaltimento di sostanze e oggetti particolari (tossici e/o pericolosi) nonché degli elettrodomestici.

Titolo III

PASCOLO, CACCIA, PESCA TRANSITO ANIMALI E MEZZI

Art. 13. Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi, di ogni genere, in transito.

Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 14. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Sindaco.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 15. Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame, sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi della legge.

Art. 16. Attraversamento del centro abitato (Animali)

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi e armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato, i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori per il pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

La mancata custodia degli animali verrà sanzionata, oltre all'obbligo di ripristino dei luoghi e il pagamento dei danni, con le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 17 Attraversamento del centro abitato (Mezzi)

Per quanto riguarda l'uso e il transito dei mezzi motorizzati, vanno scrupolosamente osservate le indicazioni dei cartelli segnaletici; in particolare, in presenza di cartello indicante IL DIVIETO DI TRANSITO "con esclusione mezzi agricoli":

- a) <u>mezzi agricoli</u>: è necessario ridurre la rumorosità ed evitare il transito in orari, giorni e periodi entro i quali si potrebbe recare pregiudizio alla quiete pubblica. Le modalità di transito e carico devono essere tali da evitare ogni danneggiamento del sedime stradale. I danni eventuali devono essere riparati a cura e spese del danneggiatore;
- *altri mezzi motorizzati (motocicli di ogni tipo)*: il transito è consentito esclusivamente a motore spento e/o in casi del tutto particolari(percorsi in salita da o per la propria abitazione) con motore al minimo e a passo d'uomo.

Art. 18. Bestiame a soccida

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida deve informare l'Ufficio Comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 19. Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 20. Stalle e concimaie

Le stalle con tre o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da corsi d'acqua e dalle abitazioni e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo nonché di esalazioni maleodoranti.

Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Art. 21 Cani da guardia e/o di compagnia

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati a idonea catena.

Lo spazio di movimento dei cani alla catena deve essere di minimo 5 metri e per gli stessi devono essere presenti idonee attrezzature di riparo dagli agenti atmosferici.

È obbligatoria l'identificazione dei cani con applicazione di microchip per cui chiunque detenga un cane è tenuto ad accertare l'avvenuta registrazione e identificazione dell'animale (Legge regionale del 18.07.2004).

La circolazione dei cani di qualsiasi razza, nei centri abitati, è consentita esclusivamente con l'animale assicurato al guinzaglio o munito di museruola(rif. D.M. 28.02.2003 e Legge 20.07.2004 n. 189). È pertanto vietata ogni forma di randagismo ed è altresì obbligatoria l'immediata raccolta di escrementi da parte del conduttore dell'animale, il quale conduttore dovrà impedire irrorazioni con conseguenti effluvi contro muri e sul suolo pubblico in generale.

Art. 22. Abbeveratoi per animali, fontane pubbliche e lavatoi

Gli abbeveratoi, le fontane e i lavatoi devono essere tenuti puliti. È vietato immettervi oggetti, stoviglie e animali di qualsiasi specie. Solo ed esclusivamente nei lavatoi è consentito lavare il bucato.

Attorno agli abbeveratoi, fontane e lavatoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli e macchinari. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Titolo IV

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI, MASSERIZIE E MATERIALI

Art. 23. Acque piovane e di scolo - Condutture e strutture

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc..

È vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

È vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

Per quanto riguarda i fabbricati e recinzioni che si affacciano sulla pubblica via, è obbligatorio mantenere in perfetta efficienza le grondaie e i pluviali onde evitare stillicidi e dispersioni dell'acqua

piovana sul sedime stradale, nonché, evitare la caduta di frammenti di materiali di qualsiasi genere a tutela e salvaguardia della incolumità delle persone ed evitare danni di qualsiasi natura.

Art. 24. Annaffiamento con acque luride

È proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Art. 25. Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano a inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 26. Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dalle norme e regolamenti vigenti in materia.

Art. 27. Regimazione delle acque - Convogliamento detriti

È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

È proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale o riversarla sulle strade.

È altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante.

Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Nel caso di formazione di nuovi anditi o accessi dalle pubbliche strade a nuovi insediamenti è fatto obbligo al concessionario di eseguire interventi atti a evitare il trascinamento e il deposito di materiali, inerti, terriccio, sul sedime stradale. Nel caso particolare, in occasione di piogge intense, si dovessero verificare tali inconvenienti, il concessionario (o chi per esso) deve tempestivamente provvedere, a propria cura e spesa, alla rimozione dei detriti con adeguata pulitura del sedime stradale.

Art. 28. Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

Art. 29: Recisione rami protesi e radici - deposito materiali

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i bordi dei terreni o delle recinzioni confinanti con strade pubbliche o vicinali sgombri da erbacce, rovi o fronde in modo da consentire il normale transito di mezzi e persone.

Infine, sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

È vietato il deposito di materiali di qualsiasi genere (salvo casi di temporanea necessità e per un tempo limitato ad un massimo di giorni 3) nei terreni adiacenti e confinanti con le strade pubbliche a una distanza inferiore a metri 2,50 dal ciglio stradale.

Art. 30. Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o al reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il ciglio della strada deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a 3 metri sono tollerati purché siano collocati a non meno di metri 1,5 dal ciglio della strada medesima: in ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici venissero recati danni ai fossi e alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.

Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a metri 1,5 dovranno essere adeguati a tale distanza minima entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 31. Canali e opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione e allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 32. Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari e i conduttori dei coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, devono adoperarsi per evitare danni alle proprietà e alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione dev'essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata e i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari e i conduttori devono far fronte ai danni arrecati.

Titolo V MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 33. Difesa contro le malattie delle piante

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- 1. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
- 2. salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- 3. verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari e altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi la cui tossicità per l'uomo non sia tale da creare gravi danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di minimizzare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone.

L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi la cui tossicità non possa recare danni ad animali e persone.

Art. 34. Danni da deriva

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Art. 35. Cartelli per trattamenti velenosi

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze velenose o spargano esche avvelenate, qualora le sostanze impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, dovranno darne preventivo avviso all'Autorità comunale e sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta " terreno avvelenato" o simile.

Art. 36. Contenitori di sostanze nocive – sostanze ed apparecchiature inquinanti

È vietato abbandonare all'aperto, interrare o depositare nei normali cassonetti porta-rifiuti i contenitori di prodotti tossici e nocivi di qualsiasi genere. Stesso divieto riguarda i medicinali scaduti, pile, accumulatori, apparecchiature particolari per le loro caratteristiche inquinanti e dannose all'ambiente.

Tali rifiuti dovranno essere depositati in appositi contenitori esistenti in luoghi predisposti dal Comune.

Titolo VI MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

Art. 37. Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria dell'A.S.L. qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

Stessa denuncia è obbligatoria per animali che risultano aver morsicato, graffiato o siano stati catturati perché vaganti.

L'obbligo di segnalare al Servizio Veterinario dell'A.S.L. riguarda anche i casi in cui dovesse manifestarsi qualsiasi sintomo anomalo nel comportamento o nello stato di salute dell'animale, nonché, l'eventuale fuga o morte. Nel caso di morte la carcassa non va allontanata in attesa del ritiro da parte del Servizio Veterinario.

Il tutto in osservanza del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954 e della Legge 8.06.1990 n. 142 art. 36

Art. 38. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate e in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altre materie.

Art. 39. Trasporto e deposito del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere, compresi i liquami provenienti dallo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene.

Tali materiali potranno essere trasportati nelle ore diurne dei giorni non festivi purchè adeguatamente sistemate su mezzi e contenitori in modo da escludere qualsiasi tipo di dispersione.

È vietato il deposito e/o lo stoccaggio di tali materiali a distanza inferiore a 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali, e a 200 metri da luoghi di possibile inquinamento di falde freatiche;

Titolo VII USO E MANUTENZIONE DELLE STRADE

Art. 40. Transito di mezzi cingolati

È fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni.

I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali ed agricoli cingolati.

Art. 41. Strade interpoderali

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri. È vietato modificare o cancellare le strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

Art. 42. Strade comunali, vicinali ed interpoderali

I conducenti di mezzi vari che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate, asfaltate o acciottolate, con carichi eccessivi e/o con errate manovre, le danneggiassero, sono obbligati al perfetto ripristino a proprie spese.

Sono vietati interventi, depositi e ingombri sul sedime delle strade comunali, vicinali ed interpoderali che potrebbero pregiudicare il libero transito, alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Le strade vicinali e interpoderali devono essere dotate delle opere di regimazione e smaltimento delle acque. I relativi utenti devono farsi carico delle spese e degli interventi di manutenzione in misura proporzionale all'uso ed alle dimensioni dei terreni di ciascun utente.

Titolo VIII DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 43. Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture e allevamenti.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 44. Allevamenti

È vietato l'allevamento e la detenzione nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

Art. 45. Rumori molesti

È vietato l'uso di attrezzature e mezzi che producano rumori molesti che superano la soglia di tollerabilità così come previsto dalla Legge 26.10.1995 n. 447.

Considerata la vocazione e la realtà turistica del territorio si raccomanda di evitare rumori molesti o comunque fastidiosi nei giorni festivi, negli orari di riposo e nei periodi di maggior presenza di turisti e villeggianti.

Titolo IX VINCOLO FORESTALE

Art. 46. Forestazione

È fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere e specialmente faggi, castagni, pini, abeti, roveri, ecc.., nei boschi soggetti alle Leggi Forestali senza l'autorizzazione della Guardia Forestale. Prima di procedere al taglio occorrerà assicurarsi che "il tempo dei tagli" ricada in periodo consentito. Nelle aree boscate di proprietà comunale è consentito in ogni tempo e senza apposita autorizzazione, l'asportazione da parte dei residenti nel Comune di Parella, di ramaglie e alberi in deperimento o secchi, estirpati o spezzati, a condizione che gli stessi non eccedano i 13 cm. di diametro.

Titolo X ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 47. Accensione fuochi e prevenzioni incendi

In alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

- 1. la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno secondo i seguenti orari:
 - a. dal sorgere del sole sino alle ore 11:00;

- b. dalle ore 17:00 fino al tramonto.
- Sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all'Amministrazione comunale;
- 2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5x5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- 4. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento;
- 5. la combustione deve essere effettuata ad almeno 20 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 50 da zone boscate;
- 6. il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l'eccessiva produzione di fumo;
- 7. il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
- 8. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- 9. resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Piemonte;
- 10. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- 11. il Comune, anche su segnalazione del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo Forestale dello Stato), ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

Titolo XI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 48. Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dal Messo Comunale, dagli Assessori e Consiglieri incaricati, Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia Carabinieri e Forestale.

Il minimo e il massimo edittale per le violazioni agli articoli del presente Regolamento sono quantificati come segue:

- Minimo €uro **60,00**
- Massimo €uro **516.00**

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

Art. 49. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco quando ne ricorrano gli estremi, può ordinare la rimessa in pristino delle modificazioni provocate e disporre l'esecuzione d'ufficio della riparazione dei danni riscontrati.

Art. 50. Omissione di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'Art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da €uro 60,00 a €uro 516,00..

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- 1. per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- 2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- 3. per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30.

Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

Art. 51. Seguestro e custodia

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 Novembre 1981, n.689 e s.m.i., e del DPR 22 Luglio 1982, n. 571 e s.m.i..

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Titolo XII COLLABORAZIONE DEI PRIVATI

Art. 52 Centri storici

Per quanto riguarda i centri storici del capoluogo e delle frazioni caratterizzati dalla presenza di strade pubbliche di ridotte dimensioni con fondo in selciato e/o acciottolato si rivolge espresso invito ai privati frontisti affinché provvedano direttamente a:

- 1) mantenere pulito il sedime stradale nei tratti di rispettiva competenza anche per quanto riguarda lo sgombero della neve.
- 2) In caso di transito di mezzi agricoli con dispersione dei materiali trasportati, il proprietario del mezzo, o chi per esso, dovrà sollecitamente provvedere alla rimozione dei materiali dispersi ed alla pulizia del sedime stradale.

Titolo XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53. Entrata in vigore

Il presente regolamento avrà piena vigenza dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione. Sostituisce ed annulla il precedente ed abroga ogni altro documento comunale emesso in precedenza e riguardante le materie contemplate.

Copia del presente regolamento potrà essere ritirato da ogni interessato presso la sede del Comune negli orari d'ufficio. Saranno comunque pubblicizzate le modalità, le necessità della generale conoscenza del contenuto mediante avvisi affissi nelle bacheche

Art. 54. Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma valgono le disposizioni del Codice Civile.

Art. 55. Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.